

2 AGO. 2018

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 291 del 2 AGO. 2018

OGGETTO: LEGGE N. 196/2007. APPROVAZIONE CONVENZIONE TIROCINIO FORMATIVO CON L'UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE "UNINETTUNO" DI ROMA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di Agosto ore 12.00 presso la Rocca dei Rettori il Presidente dott. Claudio Ricci ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone _____

IL PRESIDENTE

Visto l'Art. 11, recante "Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini", del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto l'Art. 18, recante "Tirocini formativi e di orientamento" della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Visto il Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, in materia di Convenzione per i Tirocini formativi tra Università degli Studi ed Enti pubblici locali;

Tenuto conto che il tirocinio formativo e di orientamento, nell'ambito di una Convenzione di Tirocinio ed orientamento tra l'Università e l'Azienda/Ente stipulata secondo le modalità previste dal decreto Ministeriale innanzi ricordato, conferisce agli studenti universitari l'opportunità di fare esperienza "sul campo" in azienda o ente pubblico per e conoscere il contesto organizzativo aziendale dove sperimentare una specifica attività lavorativa;

Sottolineato che il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. d) della legge 24 giugno 1997, n. 196

Ricordato che la Provincia di Benevento ha in essere e ha sottoscritto in passato Convenzioni con numerose Università degli Studi per Tirocini formativi di cui alle norme innanzi richiamate;

Preso atto che l'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO", C.F.97394340588, con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 39, 00186 Roma in persona del Presidente Prof. Maria Amata Garito ha inviato nota con prot. n. 5593 del 31 luglio 2018, pervenuta al protocollo generale della Provincia in data 1 agosto 2018 al n. 28929 con la quale si richiede la sottoscrizione di Convenzione di Tirocini e Formazione da svolgersi presso il Museo del Sannio, istituto culturale della Provincia di Benevento fondato nel 1873;

Rilevato che la Convenzione di che trattasi ha durata di un anno a decorrere dalla data della sottoscrizione;

Tenuto conto che la Convenzione in discorso sarà sottoscritta dal Rettore della l'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO" prof.ssa Maria Amata Garito e dal Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci;

Sottolineata l'opportunità per l'Ente Provincia di Benevento di aprirsi al mondo dell'Università e della ricerca;


Sottolineata altresì la validità del programma dei Tirocinii per gli stessi studenti tirocinanti;

Preso atto che nessuna spesa grava sul Bilancio della Provincia con l'adozione del presente provvedimento;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li, 02 Agosto 2018

Il Responsabile
Servizio Comunicazione e Segreteria Generale
P.O. Delegata
(dott. Antonio De Lucia)



IL PRESIDENTE

Delibera

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne forma criterio prevalente di interpretazione;
- 2) Approvare la Convenzione, allegata al presente Verbale quale parte integrante e sostanziale, con l'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO" per Tirocini di Formazione da svolgersi presso il Museo del Sannio, istituto culturale della Provincia di Benevento, previsti dall' art. 11 del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, e così come proposto dalla stessa Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO", C.F.97394340588, con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 39, 00186 Roma, con nota a firma del Rettore Prof.ssa Maria Amata Garito prot. n. 5593 del 31 luglio 2018, pervenuta al protocollo generale della Provincia in data 1 agosto 2018 al n. 28929;
- 3) Dare atto che nessuna spesa grava sul Bilancio della Provincia in conseguenza dell'adozione del presente provvedimento;
- 4) Dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile.



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE

TRA

L'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO" (d'ora innanzi: U.T.I.U.),
C.F.97394340588, con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 39, 00186 Roma in persona del
Presidente Prof. Maria Amata Garito nata ad Albi (CZ) il 17/10/1946 CF:GRT MMT 46R57A155C,
ivi domiciliata per la carica in Roma presso la sede dell'Università

- soggetto promotore-

E

Spett.Le, C.F o P.I., con sede in Via, .. - CAP - Città in
persona del rappresentante legale, nato a, il, CF:
..... e ivi domiciliato per la carica

-soggetto ospitante-

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e successive modifiche;

che L'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO" promuove ed attua per i propri studenti i tirocini curriculari ai sensi della normativa nazionale ed eventuali regolamentazioni regionali.

Che il soggetto promotore ed il soggetto ospitante intendono instaurare un rapporto di reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in materia di tirocini di qualità.

Che al fine di garantire la qualità dei tirocini il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di non essere sottoposto a procedure di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle previste da eventuali tirocini, di non aver effettuato licenziamenti nei 24 mesi precedenti la data della presente convenzione, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo.



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della Convenzione

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25.3.1998 n. 142.

Art. 2 Finalità e contenuti del tirocinio

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 si configura come completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo e, pertanto, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale designato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante, in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor indicato dal soggetto promotore e del tutor indicato dal soggetto ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio (stabilimenti, sedi, reparti uffici);
- gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e per la responsabilità civile.

4. E' consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del responsabile didattico-organizzativo.

5. Il soggetto ospitante ha la facoltà di prevedere, indicandoli nel progetto formativo, facilitazioni ed incentivi economici quali rimborsi spese e borse di studio a favore di tirocinanti. Tali incentivi sono da ritenersi non correlati alla quantità - qualità della prestazione fornita dal tirocinante.

Art. 3 Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento seguendo le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;



- fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
- comunicare al tutor delle attività didattico-organizzative ogni eventuale sospensione od impedimenti che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio;

Art. 4 Obblighi del Soggetto promotore

1. Il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo di cui all'art. 2.
2. Il soggetto promotore provvede alla copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione, o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento;
4. Il soggetto promotore si impegna a stipulare l'assicurazione per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

Art. 5 Obblighi del Soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio; il soggetto ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di sicurezza ed orientamento concordato in tutti gli aspetti.
2. Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.
3. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore;
4. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.
5. In caso di danno da responsabilità civile il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore e al tirocinante.
6. Il soggetto ospitante redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante.



7. Il soggetto ospitante si impegna ad assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio perciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
8. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e pertanto, non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo.
9. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che il tirocinio non è utilizzato, ai sensi della normativa vigente in materia, per sostituire contratti a termine, per sostituire personale dell'azienda nei periodi di maternità, malattia, ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione.
10. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che può attivare tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda nei limiti previsti dalla normativa nazionale in materia di tirocini curriculari.

Art. 6 Trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.
2. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
3. titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante.
4. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e prestano il loro consenso per il relativo trattamento, nei limiti di quanto disposto nel comma precedente.

Art. 7 Durata

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata di un anno dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata tacitamente e senza modifiche di anno in anno salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi mediante raccomandata almeno tre mesi prima della data di ciascuna scadenza.



Art. 8 Foro competente

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Roma.

Art. 9 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione il soggetto promotore e il soggetto ospitante fanno riferimento alla legislazione nazionale vigente in materia di tirocini curriculari nonché ad eventuali leggi regionali in materia.

Art. 10 Spese di registrazione

1. La presente è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso (art. 24 della Tariffa-Parte II del D.P.R. 642/72, articolo 5, punti 1, del D.P.R. 26/4/86 n. 131 e articolo 4 della Tariffa - Parte II – annessa al medesimo Decreto).
2. Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Roma,

Il Soggetto promotore

Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO"
Il Presidente
(Prof. Maria Amata Garito)


.....
(firma)

Il Soggetto ospitante

.....
(firma)

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Franco NARDONE)


IL PRESIDENTE

(Dr. Claudio RICCI)


N. 2581

Registro Pubblicazione

2 AGO. 2018

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data _____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267 e dell'art.267 e dell'art.32, comma 5, della Legge n.69 del 18.6.2009.

BENEVENTO

2 AGO. 2018

IL MESSO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Nardone

IL SEGRETARIO GENERALE



Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo On Line secondo la procedura prevista dell'art.32, comma 5, della Legge n.69 del 18.6.2009 per 15 giorni consecutivi dal _____.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO

Copia per

SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____